MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

(Chiarimento)
PROT. n° P2584/4109 sott. 53

Roma, 16 dicembre 1996

OGGETTO: D.M. 19 agosto 1996 e Circolare del Ministero dell'interno n° 16 del 15 febbraio 1951 – Quesito. –

Con l'emanazione del D.M. 19 agosto 1996 si è inteso aggiornare e riunire in forma organica la previgente normativa tecnica di prevenzione incendi relativa ai locali di trattenimento e di pubblico spettacolo elencati all'art. 1, comma 1, del decreto medesimo.

L'art. 7 del D.M. 19 agosto 1996 stabilisce che sono abrogata tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi emanate sui locali di cui all'art. 1 comma1.

Pertanto tutte quelle parti della circolare del Ministero dell'Interno n° 16 del 15 febbraio 1951, non pertinenti problematiche di prevenzione incendi (norme procedurali, igiene e salubrità, acustica, collaudo strutture, etc.,) sono da ritenersi in vigore, fatte salve le modifiche apportate nel tempo da parte delle competenti autorità.

Si aggiunge da ultimo che con il predetto decreto ministeriale non sono state apportate modifiche né alle attribuzioni delle Commissioni Provinciali di Vigilanza né alle competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in merito alle visite ed ai controlli di prevenzioni incendi.